



Prot. n. 2491/2014

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

IL PRESIDENTE

Richiamata la delibera adottata dal C.S.M. in data 13 marzo 2014 - all'esito dell'audizione richiesta dal sottoscritto Presidente al fine di rappresentare la gravissima situazione del Tribunale di Brescia - nella quale si è dato atto del sottodimensionamento della pianta organica di questo Ufficio giudiziario, con "sollecitazione" al Ministro della Giustizia " affinché valuti l'opportunità - che nella situazione descritta assume i contorni della vera e propria necessità - di procedere ad un aumento significativo dell'organico del Tribunale di Brescia;"

Rilevato che per la I e la II sezione penale è tabellarmente prevista una pianta organica di 7 giudici + il presidente; che dal 2009 manca in ciascuna di dette sezioni 1 giudice; che i GOT in servizio alle sezioni penali non possono tenere più di due udienze ciascuno al mese per le gravi problematiche di cancelleria, essendo in servizio solo quattro cancellieri per l'assistenza in udienza in ciascuna delle due sezioni, in contesto che vede le due sezioni tenere mediamente ciascuna, tra collegiali e monocratiche, 60 udienze mensili.

Richiamati i criteri di priorità fissati nel progetto tabellare 2014/2016 per il settore del dibattimento penale, allo scopo di assicurare una gestione efficace e razionale dei procedimenti penali, collegiali e monocratici che pervengono al dibattimento (nell'anno 2013 sono state emesse complessivamente dalle sezioni Prima e Seconda Penale n. 4612 sentenze);

Visti i flussi delle citazioni dirette (art. 550 c.p.p.) in costante aumento e preso atto dell'impossibilità di farvi fronte per le limitate risorse di organico e la grave situazione della cancelleria;

Considerato che - come dall'allegata certificazione della cancelleria centrale - dal 2009, in cui erano state n. 1972 le richieste di data dibattimentale per i processi ex art. 550 c.p.p. e da opposizione a decreto penale di condanna, si è pervenuti nel 2013 a n. 6001 richieste di giudizi dibattimentali, tendenza non reversibile che si è manifestata anche nell'anno in corso, essendo dal 1 gennaio al 30 aprile 2014 pervenute già n. 2687 richieste di giudizio tra citazioni dirette (n. 2497) e opposizioni a decreto penale (n.190);

Ritenuto che allo stato attuale, essendovi processi già fissati fino a tutto il 2016, e che, pur tenendo conto dell'impiego dei GOT in servizio alle sezioni penali, appare indifferibile un intervento urgente che, al fine di evitare l'inevitabile maturare dei termini di prescrizione, assicuri, nel rispetto di oggettivi criteri di priorità, una più rapida definizione dei processi monocratici aventi ad oggetto i reati di maggiore allarme sociale (di alta-media offensività);

Ritenuto dunque che devono essere adottati con urgenza consequenziali provvedimenti organizzativi, a norma del secondo comma dell'art 132 disp. att. c.p.p., tenuto conto dell'obiettivo enunciato sia nel programma di gestione relativo all'anno 2014 che nel DOG relativo al progetto tabellare 2014-2016, di ridurre la durata media dei processi penali anche eliminando ogni attività superflua e contemplante dispersione di risorse ed energie, da impiegare, viceversa e fruttuosamente, in processi non aventi ad oggetto reati di bassa offensività e non destinati alla prescrizione (da valutarsi anche con riferimento alle fasi successive al I grado);

Rilevato come l'esigenza predetta si inserisca in un ormai consolidato indirizzo del Consiglio Superiore della Magistratura che muove verso una realistica considerazione del lavoro giudiziario in ambito penale, finalizzata ad eliminare incrostazioni burocratiche legate al rispetto di criteri di azione formalistici, in contrasto con esigenze di efficacia ed economicità nella gestione delle scarse risorse disponibili in relazione alla domanda e - quindi - di effettività e non apparenza dell'azione e del processo penale;

Richiamata la risoluzione del C.S.M. del 9 novembre 2006, laddove - in risposta a nota del Ministro della Giustizia riguardante la possibilità di differenziare, rispetto agli altri, la tempistica dei processi penali destinati ad esaurirsi senza la concreta inflizione di una pena, ricorrendo il beneficio dell'indulto - si è stabilito in via generale che i

dirigenti degli uffici (inquirenti e giudicanti) “*possono e devono, nell'ambito delle loro competenze in tema di amministrazione della giurisdizione, adottare iniziative e provvedimenti idonei a razionalizzare la trattazione degli affari e l'impiego, a tal fine, delle (scarse) risorse disponibili. Addivenire a scelte organizzative razionali, nel rispetto del principio della obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e di soggezione di ogni magistrato esclusivamente alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.)*” assumendo che tali scelte organizzative rispondono ai “*principi consacrati dall'art. 97, primo comma, della Costituzione - riferibile anche alla amministrazione della giustizia – che richiama i valori del buon andamento e della imparzialità della amministrazione con riferimento alle scelte che gli uffici adottano nella loro unità*” e che “*tali scelte sono correttamente collocabili nell'ambito del sistema tabellare, assicurando in tal modo predeterminazione, uniformità e trasparenza, e dimostrano la capacità e volontà dei dirigenti degli uffici di non rassegnarsi a una giurisdizione che produce disservizio, assumendosi la responsabilità di formulare progetti di organizzazione che, sulla base dell'elevato numero degli affari da trattare e preso atto delle risorse umane e materiali disponibili, esplicitino le scelte di intervento adottate per pervenire a risultati possibili e apprezzabili. In questo quadro spetta al Consiglio superiore stimolare la crescita di una cultura e di una prassi in tal senso, anche attraverso un'opera di raccolta dei diversi criteri organizzativi adottati*”;

Rilevato che oltre ai principi costituzionali richiamati dal CSM, l'esigenza di adottare misure organizzative volte a **posporre** la celebrazione dei processi aventi ad oggetto reati di bassa offensività e destinati ad inesorabile prescrizione in appello, alla stregua degli odierni tempi di gestione delle sopravvenienze quali registrabili in Corte di Appello (circa 15 mesi il tempo minimo necessario dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado perché possa pronunciarsi una sentenza di secondo grado nel merito), risponde anche al criterio della ragionevole durata che informa il c.d. giusto processo;

Considerato infatti che la trattazione anticipata e prioritaria - rispetto al criterio meramente cronologico delle sopravvenienze - dei processi che possono aspirare ad essere definiti nel merito in appello, consente di trattare con celerità processi di alta-media offensività e non a rischio prescrizione, conseguendosi il duplice risultato utile di prevenire

altre prescrizioni e di accelerare il corso di processi che, pur non a rischio prescrizione, devono comunque essere definiti in tempi ragionevoli;

Ritenuto che l'adozione di criteri predeterminati e astratti di gestione dei flussi dei processi penali in relazione alla concreta offensività ed alla data del commesso reato non viola il principio di legalità e sottoposizione del giudice alla legge, siccome detti criteri sottostanno ai principi di razionalità e buona amministrazione fondati sull'art. 97 della Costituzione;

Ritenuto che rientra nell'ordinario potere tabellare fissare criteri di gestione delle sopravvenienze, sostituendosi al criterio meramente cronologico il criterio di economicità giudiziaria in ambito penale che impone di dare corso prioritario ai processi di alta-media offensività e che hanno possibilità di essere definiti nel merito in appello: sul che si richiama la delibera del CSM in data 17 luglio 2013 (prot. P 14531/2013 del 19-7-2013) con la quale è stato approvato analogo provvedimento organizzativo adottato dalla presidenza del Tribunale di Roma, cui ha fatto seguito autonomo intervento del Procuratore della Repubblica in data 5-3-2014 finalizzato all'accantonamento di taluni procedimenti relativi a reati di bassa offensività;

Rilevato che i Presidenti delle sezioni penali da tempo hanno auspicato interventi nell'indicata direzione, più volte sollecitata dai giudici nel corso delle consuete riunioni sezionali;

Tutto ciò premesso:

Vista la Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016

Dispone il seguente provvedimento organizzativo integrante variazione tabellare urgente per il settore del dibattimento penale del tribunale di Brescia:

I magistrati addetti alle sezioni penali nei procedimenti a citazione diretta e da opposizione a decreto penale di condanna si atterranno ai seguenti criteri di priorità nella gestione delle udienze e delle sopravvenienze:

- ad eccezione di quanto si dirà per talune ipotesi contravvenzionali, deve ritenersi senz'altro prioritaria la trattazione dei processi aventi ad oggetto fatti costituenti delitto e, tra questi, i reati di lesioni colpose con violazione di norme antinfortunistiche e di maltrattamenti familiari;

- avuto riguardo ai limiti di pena edittali, alla possibilità per le persone offese di agire nella competente sede civile per la tutela dei loro diritti, alla loro significativa incidenza statistica sui ruoli di udienza, vanno esclusi dai processi a trattazione prioritaria quelli aventi ad oggetto i delitti di cui agli artt. 474 c.p., anche se in concorso con l'art. 648 c.p.- 515 c.p., 594-612 c.p.- 633-639 c.p.-635 cp-641c.p.-art. 171 ter Legge 633/41- art. 2 legge 638/83, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui (in tale senso il disegno di legge¹ approvato dal Parlamento della Repubblica il 28-4-2014 pubblicato in GU del 5-5-2014), 624-625 c.p., relativi a furti commessi all'interno di supermercati per i quali sia profilabile l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.;

- in ragione della natura dei beni giuridici protetti e della conseguente necessità di assicurare un'adeguata tutela di questi ultimi, va assicurata trattazione prioritaria alle contravvenzioni aventi ad oggetto le violazioni urbanistiche (art. 44 DPR 380/2001; art. 181 DL 42/2004), nonché quelle nelle materie dell'inquinamento ambientale (DL 152/06; DL 99/92; DPR 203/88) e della prevenzione degli infortuni sul lavoro (DPR 547/1955; DPR 164/56; Dl.vo 626/94; Dl.vo 81/2008);

- al fine di garantire la migliore tutela delle vittime di reato, è opportuno disporre, indipendentemente dalla natura dei fatti contestati, la fissazione prioritaria dei processi per i quali le persone offese o danneggiate chiedano la trattazione in vista di una loro costituzione in giudizio;

- parimenti, si procederà alla fissazione prioritaria dei processi di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p.;

- i processi soggetti a prescrizione massima nel termine di 15 mesi dalla data di pervenimento della richiesta del PM non andranno fissati e rimarranno al presidente di sezione costituendo carico sezionale non utilmente smaltibile; quelli soggetti a prescrizione massima nel termine

¹ Intitolato: "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento penale con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili".

di 15 mesi dalla data dell'udienza di programma, esclusa qualsivoglia attività preliminare o istruttoria, dovranno essere rinviati a data successiva al maturare della causa estintiva;

- i processi che riguardano imputati che pervengono al dibattimento già in dichiarato stato di irreperibilità non andranno fissati, salve successive positive ricerche, in linea con la recente legge 28-4-2014 n. 67, in vigore dal 17-5-14, laddove prevede la sospensione dei processi che attengono agli imputati irreperibili.

Fanno eccezione:

- i procedimenti con imputati detenuti o quelli in cui vi sia costituzione di parte civile,
- i procedimenti in materia di infortuni sul lavoro, di lottizzazione abusiva e per reati in materia di inquinamento (acque, aria, suolo);
- i processi in cui la sentenza di prescrizione in appello sia comunque rilevante sotto il profilo probatorio nei giudizi civili o amministrativi di danno o nei giudizi disciplinari davanti alle pubbliche autorità.
- i procedimenti contro i recidivi, in quanto la sentenza di prescrizione in appello possa costituire prova di pericolosità per l'applicazione di una misura di prevenzione.
- i procedimenti nei quali residui un rilevante interesse pubblico e sociale all'accertamento dei fatti anche solo con sentenza di primo grado.

P.Q.M.


DECRETA

Impregiudicata la fissazione prioritaria dei processi di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p., nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento, tutte le udienze di I^a comparizione dei processi a citazione diretta e da opposizione a decreto penale di condanna siano destinate alla fissazione di quelli aventi ad oggetto:

- i fatti costituenti delitto, e tra essi, per primi, i reati di lesioni colpose da infortunio sul lavoro e maltrattamenti

familiari, ad eccezione di quelli p. e p. dagli artt.: 474 c.p., anche se in concorso con l'art. 648 c.p.- 515 c.p., 594-612 c.p.- 633-639 c.p.-635 c.p.-641 c.p.- art. 171 ter Legge 633/41- art. 2 legge 638/83, qualora i contributi non versati siano al di sotto di 10.000 euro (in tale senso il recente disegno di legge approvato il 28-4-2014 in GU del 5-5-2014), 624-625 c.p., relativi a furti all'interno di supermercati per i quali sia profilabile l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.;

- le contravvenzioni aventi ad oggetto le violazioni urbanistiche (art. 44 DPR 380/2001; art. 181 DL 42/2004), nonché quelle nelle materie dell'inquinamento ambientale (DL 152/06; DL 99/92; DPR 203/88) e della prevenzione degli infortuni sul lavoro (DPR 547/1955; DPR 164/56; Dl.vo 626/94; Dl.vo 81/2008);
- i fatti costituenti delitto o le contravvenzioni per i quali le persone offese o danneggiate chiedano la trattazione.
- I processi soggetti a prescrizione massima nel termine di 15 mesi dalla data di pervenimento della richiesta del PM non andranno fissati e rimarranno al presidente di sezione costituendo carico sezionale non utilmente smaltibile; quelli soggetti a prescrizione massima nel termine di 15 mesi dalla data dell'udienza di programma, esclusa qualsivoglia attività preliminare o istruttoria, dovranno essere rinviati a data successiva al maturare della causa estintiva.
- i processi che riguardano imputati che pervengono al dibattimento già in dichiarato stato di irreperibilità non andranno fissati, salve successive positive ricerche, in linea con la recente legge 28-4-2014 n. 67, in vigore dal 17-5-14, laddove prevede la sospensione dei processi che attengono agli imputati irreperibili.

7


Fanno eccezione:

- i procedimenti con imputati detenuti o quelli in cui vi sia costituzione di parte civile,
- i procedimenti in materia di infortuni sul lavoro, di lottizzazione abusiva e per reati in materia di inquinamento (acque, aria, suolo);
- i processi in cui la sentenza di prescrizione in appello sia comunque rilevante sotto il profilo probatorio nei giudizi civili o amministrativi di danno o nei giudizi disciplinari davanti alle pubbliche autorità.
- i procedimenti contro i recidivi, in quanto la sentenza di prescrizione in appello possa costituire prova di pericolosità per l'applicazione di una misura di prevenzione.
- i procedimenti nei quali residui un rilevante interesse pubblico e sociale all'accertamento dei fatti anche solo con sentenza di primo grado.

Il presente decreto è provvisoriamente esecutivo subordinatamente al parere favorevole unanime del Consiglio Giudiziario, salva la deliberazione del CSM, per l'urgenza di provvedere a razionalizzare i flussi non più gestibili ed in progressivo aumento dei processi a citazione diretta, come rilevati presso la competente cancelleria centrale del dibattimento, per i quali la Procura della Repubblica, con liste trasmesse pressoché quotidianamente e prive di selezione alcuna, sollecita la programmazione dell'udienza di prima comparizione.

Si comunichi ai magistrati per eventuali osservazioni nel termine di sette giorni.

Al Presidente della Corte di Appello.

Al Consiglio Giudiziario.

E per informazione al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Brescia, 19 maggio 2014

Il Presidente del Tribunale
Adriana Garrammone



Allegato:

1) certificazione della cancelleria del dibattimento penale



TRIBUNALE DI BRESCIA
CANCELLERIA CENTRALE SEZIONI PENALI

Il sottoscritto funzionario giudiziario, responsabile della cancelleria centrale delle sezioni penali, a richiesta dei Presidenti della I e II sezione penale

ATTESTA

Dal **1 gennaio al 31 dicembre 2013** sono pervenuti dall'ufficio GUP alle sezioni penali, iscritti al Mod 16, n. **542** processi (tra collegiali e monocratici).

Il controllo, fatto sui registri cartacei, non consente la differenziazione tra collegiali e monocratici.

Dal **1 gennaio a 31 marzo 2014**, pervenuti dal GUP n. **145** processi iscritti a Mod. 16.

Dal **1 al 30 aprile 2014**, pervenuti dal PM n. **764** richieste di citazione ex art. 550 cpp.

Si riepilogano qui i dati delle dirette e opposizioni a d. penali.

Dati precedenti

anno **2009**: dal PM, ex art. 550 cpp, n. **1356** richieste di data dibattimentale e dal GIP per opp. a D.P. n. **616**. **Totale 1972**

anno **2010**: dal PM, ex art. 550 cpp, n. **1458** richieste di data dibattimentale e dal GIP per opp. a D.P. n. **832**. **Totale 2290**

anno **2011**: dal PM, ex art. 550 cpp, n. **2628** richieste di data dibattimentale e dal GIP per opp. a D.P. n. **702**. **Totale 3330**

anno **2012** : dal PM, ex art. 550 cpp, n. **3356** richieste di data dibattimentale e dal GIP per opp. a DP n. **643**. **Totale 3999**

anno **2013**: dal PM, ex art. 550 cpp, n. **4699** richieste di data dibattimentale e dal Gip per opp. a DP n. **1302** **Totale 6001**

anno **2014**: da 1-1 a 31-3-14: dal PM, ex art.550 cpp, n. **1733** richieste di data dibattimentale e dal GIP per opp. A DP n. **190**. **Totale n. 1923**

anno 2014 da 1 a 30 aprile=+764 Dirette, totale **2687**

In fede,

Brescia, 19 maggio 2014

Il F. Giudiziario Laura Talenti

